



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 95

ORIGINALE

OGGETTO: Concessione in uso del parco pubblico sito davanti all'edificio delle Poste in Via Filos identificato nella p.f. 226/1 all'Asilo Nido Ciripà S.r.l.s. per il periodo estivo 2026.

Il Giorno 19/05/2026 alle ore 17:30

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita nella solita Sala delle Adunanze

LA GIUNTA MUNICIPALE

composta dai signori:

1) DALFOVO MICHELE	Sindaco	Presente
2) MARTINATTI SARA	Vicesindaco	Presente
3) CALLIARI ALESSANDRO	Assessore	Presente
4) GASPERETTI BRUNO	Assessore	Presente
5) KAISERMANN ALESSIO	Assessore	Presente
6) MERLO NICOLA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale Paolo Chiarenza.

Il Sindaco e il Segretario Generale attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto dell'art. 51 bis del Codice degli Enti Locali e del Disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 1 del 03.01.2023.

Il Sindaco, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Concessione in uso del parco pubblico sito davanti all'edificio delle Poste in Via Filos identificato nella p.f. 226/1 all'Asilo Nido Ciripà S.r.l.s. per il periodo estivo 2026.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

l'Asilo Nido Ciripà S.r.l.s., nido per l'infanzia sito in via Fiorini n. 11/A a Mezzolombardo, con nota prot. 5575 di data 13.05.2026 ha richiesto la possibilità di usufruire del parco pubblico sito in Via Filos (davanti alle Poste) identificato dalla p.f. 226/1 per il periodo dal 1 giugno al 31 agosto 2026 nelle mattine di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 13.00.

Da ultimo con propria deliberazione n. 136/2025 e successivo contratto racc. n. 2401/atti privati è stato concesso l'utilizzo del parco all'Asilo Nido Ciripà S.r.l.s., per il periodo estivo 2026 in alcune fasce orarie.

Al fine di supportare l'attività svolta dall'Asilo Nido Ciripà S.r.l.s., che consiste in un servizio di pubblica utilità nel settore della formazione e dell'educazione dell'infanzia, e come tale in un'attività di interesse pubblico da tutelare, si ritiene di accogliere la richiesta anche considerando che l'utilizzo del parco nella fascia 8.30-13.00 non ne compromette l'utilizzo da parte degli altri cittadini; si ravvisa peraltro che nelle immediate vicinanze è presente un altro parco pubblico più grande e ben attrezzato che può essere vissuto alternativamente al parco concesso. Si ritiene in ogni caso di fondamentale importanza che i bambini abbiano la possibilità di godere degli spazi esterni soprattutto nel periodo estivo.

Il parco pubblico verrà concesso all'Asilo Nido Ciripà S.r.l.s. a partire dal 1 giugno 2026 e fino al 31 agosto 2026 nelle mattine di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 13.00, fermo restando che, al di fuori di tali orari l'area sarà a disposizione del pubblico.

Richiamato il Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali, che dispone:

- art. 1 l'assegnazione delle strutture comunali in via prioritaria a favore di associazioni o altri organismi aventi sede nel Comune di Mezzolombardo e operanti sul territorio comunale, in particolare se trattasi di volontariato. Secondariamente l'assegnazione avviene a favore di altri soggetti residenti nel Comune ed infine a favore di soggetti non residenti che operano senza fini di lucro;

- art. 2 la possibilità, a seguito di specifico atto di indirizzo della Giunta Comunale, dell'utilizzo esclusivo di un soggetto tramite stipula di apposita convenzione o concessione, contratto di locazione o comodato.

Nel caso in cui l'Amministrazione disponga di assegnare l'utilizzo e la gestione di una struttura tramite concessione è stipulata una convenzione con la quale vengono stabilite le condizioni che regolano i rapporti con il concessionario.

Dato atto che l'utilizzo del parco in parola non è stata richiesta da altri soggetti interessati, l'Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta avanzata dall'Asilo Nido Ciripà S.r.l.s. per l'utilizzo del parco identificato dalla p.f. 226/1, tenuto conto che l'asilo nido ha sempre svolto la propria attività rispettando le clausole previste dal contratto stipulato.

Verso la concessione del parco è richiesto un corrispettivo mensile pari ad Euro 100,00.= da versare in un'unica soluzione prima della stipula del contratto.

Si ritiene opportuno che la manutenzione del parco in parola ed in particolare la pulizia e lo sfalcio dell'erba, considerato l'uso promiscuo dello stesso, rimanga in capo al comune a mezzo dei propri operai, secondo gli accordi intercorsi con il competente Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio.

Con il presente provvedimento si intende concedere l'utilizzo del parco e definirne le regole della fruizione da parte del concessionario e pertanto in questa sede si approva lo schema di contratto

allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale.

PREMESSO e RILEVATO quanto sopra,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Bilancio di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dd. 29.12.2025;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n. 3, dd. 13.01.2026, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2026-2028 e n. 54, del 30.3.2026, con la quale è stato approvato il P.I.A.O. relativo alle annualità 2026-2028;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali;

ACCERTATA in particolare - in attuazione dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 - la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, così come specificato nella Parte generale del P.I.A.O. annualità 2026 - 2028 (Attribuzione della Giunta comunale, pag. 32, 33, 34), approvato con da ultimo con deliberazione giuntale nr 54 del 30 marzo 2026;

VISTA la richiesta prot. 5575 di data 13.05.2026;

VISTO l'allegato schema di contratto;

VERIFICATO, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, c.3, lettera a), del Regolamento per la concessione di finanziamento, che non sussistono nei confronti del Comune irregolarità con il pagamento dei tributi comunali o debiti certi liquidi ed esigibili da parte della ditta assegnataria dello spazio.

RITENUTO che non sussistono attualmente specifiche e diverse priorità di utilizzo dell'area di cui trattasi oggetto della presente deliberazione e dato atto che, ai sensi del TITOLO I° (Disposizioni generali) del Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali, è dunque possibile assegnare l'immobile all'impresa richiedente;

VISTI i seguenti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.

Firmato digitalmente: *Il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti – dott.ssa Marika Angeli;*

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art.4, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017, attestando altresì la copertura finanziaria.

Firmato digitalmente: *Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze – dott.ssa Eleonora Franzoi;*

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente al fine di garantire l'attività dell'Asilo Nido Ciripà S.r.l.s. a far data dal 1 giugno 2026 come richiesto;

D E L I B E R A

1. di assumere la presente deliberazione a contrattare con la quale si concede all'Asilo Nido Ciripà S.r.l.s., nella forma della concessione in uso, l'uso del parco pubblico sito in Via Filos (davanti alle Poste) identificato dalla p.f. 226/1, dal 1 giugno 2026 al 31 agosto 2026, nelle mattine di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 13.00;
2. di approvare l'allegato schema di contratto, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le condizioni alle quali il parco è concesso in uso, dando atto in particolare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale in materia di contratti, che:
 - l'oggetto e le finalità del contratto sono quelle descritte nelle premesse;
 - il corrispettivo per la concessione in uso è pari ad Euro 100,00.= (cento/00) mensili;
 - le spese contrattuali, consistenti nell'imposta di bollo, sono a carico del concessionario;
 - le altre clausole essenziali del contratto sono indicate nell'allegato schema negoziale;
3. di dare atto che la manutenzione del parco in oggetto rimane in capo al Comune di Mezzolombardo a mezzo dei propri operai, secondo gli accordi intercorsi con il competente Ufficio Lavori pubblici e Patrimonio;
4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti o suo sostituto alla sottoscrizione del contratto che sarà redatto nella forma della scrittura privata, secondo lo schema di cui al precedente punto n. 2 e al suo completamento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con i soggetti contraenti;
5. di demandare all'Ufficio Appalti e Contratti ogni adempimento necessario a dar compiuta attuazione al presente provvedimento;
6. di stabilire che le spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo sono a carico del concessionario;
7. di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
8. di dare atto che il presente provvedimento prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sub sezione Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici" ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8, come novellato dall'art. 1 della L.R. 29.10.2014, n. 10;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

10. di trasmettere la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
11. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

MA

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Michele Dalfovo

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO
Paolo Chiarenza

f.to digitalmente

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

PROVINCIA DI TRENTO

**CONCESSIONE IN USO DEL PARCO IN VIA FILOS IDENTIFICATO CON LA P.F.
226/1 IN C.C. MEZZOLOMBARDO PER UTILIZZO PRIVATO IN ALCUNE FASCE
ORARIE PER IL PERIODO ESTIVO 2026.**

Tra le parti:

1. Dott.ssa ---, nata a --- il ---, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti, domiciliato per la carica in Mezzolombardo presso la sede comunale, la quale interviene ed agisce in rappresentanza del COMUNE DI MEZZOLOMBARDO, C.F. 80014070223, a norma dell’art. 35 dello Statuto Comunale;

2. ---, nata a --- il ---, C.F. ---, che in qualità di legale rappresentante NIDO CIRIPA’ S.R.L.S., con sede in Mezzolombardo, via Fiorini n. 11/A, P.IVA 02545620227;

In esecuzione della deliberazione di Giunta n. --- del ---, con la quale è stata autorizzata la stipula del presente atto, si stipula e conviene la seguente convenzione.

Articolo 1 - Oggetto e modalità d'uso

1. Il Comune di Mezzolombardo, come sopra rappresentato, di seguito denominato “Comune” concede in uso all’Asilo NIDO CIRIPA’ S.R.L.S., di seguito denominato “cessionario”, che accetta a mezzo del suo legale rappresentante, il parco pubblico situato in via Filos identificato dalla p.f. 226/1 in C.C. Mezzolombardo, di fronte all’edificio delle Poste, per gli usi indicati nella deliberazione di Giunta n. --- del --- e sotto meglio specificati.

2. L’area potrà essere utilizzata esclusivamente dal concessionario per l’attività esterna dei bambini iscritti all’asilo nido, nei seguenti giorni e orari: lunedì - martedì - mercoledì, dalle ore 8.30 alle 13.00 a partire dal 1 giugno 2026 e sino al 31 agosto 2026.

3. Eventuali modifiche degli orari di cui al comma precedente debbono essere tempestivamente comunicati all’Amministrazione, la quale si riserva il diritto di approvare o meno la richiesta.

Articolo 2 - Durata

1. Il contratto avrà durata dal 1 giugno 2026 e fino al 31 agosto 2026. Per sopravvenuti interessi pubblici la concessione può essere revocata in qualsiasi momento.
2. È vietato il rinnovo tacito.

Articolo 3 – Responsabilità e obblighi delle parti

1. L’Amministrazione comunale è espressamente sollevata da ogni responsabilità civile e penale per l'utilizzo e la conduzione dell'area data in concessione per le fasce orarie di utilizzo esclusivo.
2. Dopo l'utilizzo, del parco il concessionario deve occuparsi dell'eventuale pulizia dello stesso, esonerando l’Amministrazione comunale da qualsiasi onere e responsabilità a riguardo, nel caso di presenza di rifiuti o altro materiale prodotti dal concessionario stesso.
3. Nelle ore di non utilizzo lo spazio medesimo sarà a disposizione del pubblico; a tal fine il concessionario si obbliga ad aprire nuovamente il parco, consentendovi l'accesso.
4. L'utilizzatore ha altresì l'obbligo di lasciare libera l'area da rifiuti o altro materiale prodotto durante le ore di utilizzo.
5. L’Amministrazione comunale si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco pubblico ed in particolare della pulizia del parco ogni lunedì mattina e dello sfalcio dell'erba ogni volta ve ne sia la necessità.

Articolo 4 - Canone

1. A fronte della concessione dell'area di cui al presente atto, il concessionario corrisponderà al Comune medesimo un canone mensile stabilito in Euro 100,00.= che dovrà essere versato prima della stipula del presente contratto.

Articolo 5 - Sospensione, decadenza e revoca.

1. Nel caso in cui il Comune accerti una violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, è inviata una comunicazione via PEC al concessionario con la contestazione della violazione

e richiesta di controdeduzioni, assegnando un termine non superiore a giorni 30 (trenta);
entro i successivi 60 (sessanta giorni) il Comune assume le conseguenti determinazioni.

2. In particolare, costituisce violazione degli obblighi previsti nella presente concessione il ritardo nel pagamento dei canoni.

3. In ogni caso il Comune ha sempre la facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti, nonché per sopravvenute ragioni di pubblico interesse risultanti da apposita deliberazione della Giunta comunale. Fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla legge, in caso di revoca al concessionario non spetta alcun compenso o indennizzo e di conseguenza l'utilizzatore stesso rinuncia espressamente ad ogni azione o pretesa in merito.

Articolo 6 - Norme finali

1. Tutte le spese del presente contratto, ivi comprese quelle fiscali, sono a carico del concessionario.

2. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

3. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

4. Ai sensi dell'articolo 2) del Codice di Comportamento del Comune di Mezzolombardo, previsto dal DPR 16.04.2013, n. 62 e approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 148 dd. 09.09.2014 e aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 246 di data 19.12.2022 (consultabile al seguente link [Codice di comportamento aggiornato](#)), il legale rappresentante si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che la sig.ra Annachiara Zadra dichiara di conoscere in ogni sua parte, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto.

5. La parte privata firma in maniera autografa, mentre il legale rappresentante dell'ente

firma digitalmente, ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82.

La data dell’atto corrisponde alla data dell’ultima sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Mezzolombardo	Asilo NIDO CIRIPA’ S.R.L.S.
Il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti	Il Legale rappresentante
Dott.ssa ---	---

Sottoscrizione separata, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nel presente contratto ed in particolare agli artt. 6.

Comune di Mezzolombardo	Asilo NIDO CIRIPA’ S.R.L.S.
Il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti	Il Legale rappresentante
Dott.ssa -	---